



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

Mod. B
Atto che non
comporta
impegno di
spesa

Seduta del 18-07-2014

DELIBERAZIONE N. 322

OGGETTO: PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) PER IL PERIODO 2014 – 2020. APPROVAZIONE PROPOSTA DI INDIRIZZO E NOMINA RESPONSABILE PRA.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno diciotto del mese di Luglio dell'anno duemilaquattordici nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

N	Conome e Nome	Carica	Presenza
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Presente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
5	SCARABEO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata dal DIRETTORE GENERALE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESOATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; di approvare il documento istruttorio allegato alla presente delibera, quale documento di indirizzo per la redazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (di seguito PRA) connesso alla Programmazione 2014-20;
- 2) di nominare, quale Responsabile del PRA, il Dott. Angelo Fratangelo, direttore dell'Area Prima;
- 3) di dare mandato al Responsabile, di cui al punto 3), di redigere il PRA, d'intesa con il Direttore Generale, le Autorità di Gestione e i Direttori dei Servizi Interessati, secondi i criteri e la tempistica indicate nel documento istruttorio allegato alla presente delibera, nelle "Linee guida per la definizione del piano di rafforzamento amministrativo", elaborate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, e sulla scorta del "Modello per la redazione del Piano di rafforzamento amministrativo", appendice alle suddette linee guida;
- 4) di dare, altresì, mandato al Responsabile del PRA di formulare, d'intesa con la Direzione generale e sentite le Autorità di gestione dei Programmi Regionali Operativi 2014 – 2020, una proposta alla Giunta Regionale per la costituzione di una struttura speciale presso la Presidenza della Giunta regionale, a supporto delle attività, in tempi compatibili con l'esigenza che il Piano possa essere sviluppato secondo la tempistica prevista e avviato all'attuazione in concomitanza dell'attivazione dei POR 2014/2020;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori d'Area e a tutti i Direttori dei Servizi regionali

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 2014 - 2020 – approvazione proposta di indirizzo e nomina responsabile PRA.

Visti:

- il **REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il **REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il **REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il **REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il **REGOLAMENTO di esecuzione (UE) N. 184/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- il **POSITION PAPER** dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei programmi in Italia per il periodo 2014 – 2020 del 9 novembre 2012;
- il **PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA (PNR)** che descrive, insieme ad altri elementi, le politiche adottate dal Governo Italiano per migliorare la performance delle pubbliche amministrazioni e, contestualmente, ridurre e riqualificare la spesa pubblica e individua i seguenti ambiti di policy:
 - semplificazione amministrativa;
 - prevenzione della corruzione;
 - trasparenza;
 - digitalizzazione;
 - efficienza, qualità e gestione delle performance;
 - efficacia ed efficienza del sistema giudiziario;
 - razionalizzazione della spesa pubblica e delle dotazioni organiche nella PA (Spending Review);
- il documento del **DPS** “programmazione 2014 – 2020: indicazioni per la redazione dei programmi operativi”;
- la nota sottoscritta dalle Direzioni Generali responsabili dei Fondi Strutturali di Investimento Europei ARES (2014) 969811-28/03/2014 “Programmazione 2014-2020. Piani di Rafforzamento Amministrativo”;
- l'**ACCORDO DI PARTENARIATO 2014 – 2020** trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014 e in corso di revisione per effetto di alcune osservazioni formulate dai Servizi della Commissione Europea. In particolare:
 - a) l'**allegato III all'accordo di partenariato 2014 – 2020** “elementi salienti della proposta di S.I.G.E.CO 2014-2020”;
 - b) l'**allegato A all'accordo di partenariato 2014 – 2020**, “documento di approfondimento condizionalità ex ante, OBIETTIVO TEMATICO 11 rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e degli stakeholders e promuovere una pubblica amministrazione efficiente”;

CONSIDERATO che il regolamento 1303/2013, all'articolo 9, introduce, tra gli obiettivi tematici su cui orientare l'intervento dei Fondi a sostegno della Strategia Europa 2020, l'obiettivo 11 che è finalizzato a “rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente”;

RILEVATO che nel Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di

Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014/2020, la Commissione Europea indica la debole capacità amministrativa come una delle sfide allo sviluppo che l'Italia deve affrontare;

RILEVATO ALTRESI' che lo stesso Position Paper richiede una azione diretta di rafforzamento amministrativo, sia in relazione alle esigenze più immediate di rafforzamento nella capacità di gestione dei fondi UE sia, più in generale, alla complessiva capacità amministrativa da conseguire nell'ambito delle azioni dell'Obiettivo Tematico 11 e individua tra le priorità di investimento le "misure atte a ridurre gli oneri amministrativi, sviluppare l'*e-government*, migliorare l'accessibilità e l'efficienza del sistema giudiziario, e migliorare la capacità degli organismi coinvolti nella gestione e nell'attuazione dei fondi", finanziabili anche nell'OT2;

CONSIDERATO che una amministrazione pubblica innovativa ed efficiente è ritenuta di fondamentale importanza per fornire un miglior servizio alle imprese e ai cittadini e per garantire che le priorità d'investimento possano produrre risultati efficienti in termini di occupazione e di crescita a livello nazionale e regionale;

PRESO ATTO quindi della necessità di adottare da parte delle pubbliche amministrazioni un percorso di rafforzamento della propria capacità istituzionale e amministrativa, per accompagnare adeguatamente tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi;

RILEVATO che, a livello statale, quanto previsto a livello europeo, è stato già recepito dal Governo, per il quale la riforma per la modernizzazione della PA è elemento centrale del proprio Programma;

OSSERVATO che, anche a livello regionale, la necessità del rafforzamento e del rinnovamento dell'Amministrazione Pubblica è principio cardine dell'azione governativa, come emerge in particolare:

- dalle "linee programmatiche per la nuova legislatura 2013-2018" nelle quali vengono considerati come obiettivi primari della legislatura:
 - a) rendere efficiente ed efficace la pubblica amministrazione;
 - b) assicurare la semplificazione amministrativa e la governance regionale nei confronti di enti locali, società partecipate e in house, enti regionali;
 - c) perseguire la riduzione della spesa per il funzionamento dell'amministrazione e la maggiore efficienza a vantaggio di cittadini e imprese;
 - d) prevedere azioni dirette all'aumento della trasparenza e della interoperabilità dell'accesso ai dati pubblici, alla riduzione degli oneri regolatori, al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione, al miglioramento della governance multilivello e delle capacità degli organismi coinvolti nella attuazione e gestione dei programmi operativi;
- dalla legge finanziaria regionale 2014, la quale prevede norme dirette:
 - a) a migliorare la qualità dei servizi per i cittadini, nell'ambito di un "piano triennale per la revisione della spesa (art.8), finalizzato all'adozione di misure atte a consentire risparmi di spesa nel periodo 2014 – 2016;
 - b) a costituire un Sistema di Controlli interni e sul sistema regionale (art.10);
 - c) alla riduzione degli oneri regolatori, attraverso la costituzione di uno sportello unico per le attività produttive in grado di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese e dei professionisti (art.19);
 - d) a organizzare e attivare una centrale di committenza unica regionale (art.20).

In particolare, l'attivazione della Centrale Unica di Committenza è tesa a gestire, con requisiti di elevata specializzazione, le procedure per l'affidamento dei lavori pubblici di beni, servizi e forniture sia per l'ente Regione che per tutto il Sistema regionale Molise, con conseguenti vantaggi in termini di riduzione dei costi, riduzione dei tempi per l'espletamento delle procedure e per l'abbattimento dei potenziali contenziosi, garanzia di competenze professionali adeguate e monitoraggio continuo e certificato delle procedure e della spesa;

- da una forte iniziativa di semplificazione e di riforma istituzionale che la Regione sta intraprendendo, al fine di dare attuazione, tra l'altro, ai dettami europei in materia di rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione, come sono stati recepiti dal Piano Nazionale di Riforma (PNR) 2014 eseguiranno a essere perseguiti nel PNR 2015, attualmente in corso di definizione, e ai principi di cui al Decreto legge 24 giugno 2014 n.90 recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", in seguito all'iniziativa governativa "Italia semplice – Alleanza istituzionale per rilanciare la funzione pubblica nel Paese", e per dare corso agli obiettivi indicati nelle "linee programmatiche per la nuova legislatura 2013-2018".

Tale iniziativa intende intervenire e realizzare azioni su tre ambiti di intervento: *Organizzazione, Semplificazione e Capacità*. In particolare obiettivi specifici sono:

- ridurre le attività di gestione attraverso deleghe di funzioni e revisioni della missione degli enti del Sistema Regione Molise;
- semplificare le procedure;
- migliorare i processi di programmazione e di pianificazione;
- definire soluzioni organizzative che strutturalmente incidano sulla qualità della spesa;
- valorizzare il patrimonio regionale.

CONSIDERATO l'art. 122 comma 3 del Regolamento (UE) 1303/2013 che prescrive: "Gli Stati membri
ATTO N. 322 DEL 18-07-2014

garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati" nonché quanto previsto dall'art. 125, comma 2, lettera d), con particolare riferimento alla affidabilità dei sistemi stessi che contengano tutte le informazioni necessarie per la gestione, il controllo e la valutazione dell'attuazione del Programma, garantendo che le informazioni siano fornite una sola volta dal soggetto beneficiario;

CONSIDERATO altresì, che i nuovi modelli di *governance* sulla gestione dei fondi riguardano anche le strutture di controllo, con l'attribuzione al MEF-IGRUE della funzione di organismo di coordinamento per assicurare l'efficacia e l'univocità di azione delle Autorità di audit a garanzia dell'adeguatezza dei sistemi di audit. Per un approfondimento nel merito si rinvia all'Allegato IV sulla proposta di Si.Ge.Co 2014-2020;

RILEVATO che gli indirizzi dettati dal DPS per la programmazione 2014 – 2020, derivante in larga parte dalle esperienze poco positive sperimentate nella attuazione dei programmi 2007 – 2013, nonché le indicazioni suggerite dai servizi CE attraverso il Position Paper appaiono concordi nel richiedere – alle Autorità di Gestione dei programmi operativi – una procedura di verifica delle competenze e delle capacità delle Autorità di Gestione stesse e degli Organismi intermedi;

CONSIDERATO che la Commissione ha incoraggiato gli Stati Membri a compiere la verifica di cui ai punti precedenti attraverso i Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), elaborati dalle amministrazioni titolari dei programmi, approvati da un livello politico adeguato e successivamente comunicati agli *stakeholders*, ai beneficiari e ai cittadini;

CONSIDERATO che il DPS, nel richiedere alle AdG particolare attenzione per rafforzare le strutture tecnico amministrative coinvolte nell'attuazione dei PO e consentire una realizzazione tempestiva e orientata ai risultati individuati, specifica che ciò dovrà essere sviluppato *"a partire da una attenta analisi degli aspetti istituzionali, organizzativi, amministrativi in cui si sostanzia l'effettiva capacità di ogni amministrazione di operare con efficienza; dall'individuazione dei nodi da risolvere rafforzando adeguatamente tale capacità alla conseguente previsione di una strategia, concreta ed adeguatamente presidiata, per rendere, in tempi al più presto rapidi, le strutture responsabili delle funzioni di gestione, attuazione, sorveglianza, valutazione e controllo, in grado di affrontare con le capacità necessarie i compiti loro affidati"*;

CONSIDERATO che, con nota del 3 luglio 2014, il Ragioniere Generale dello Stato, ha confermato l'esigenza di porre particolare attenzione all'effettivo rafforzamento delle strutture preposte alla gestione e al controllo dei programmi fin dalla fase della loro presentazione ed ha invitato le Amministrazioni centrali e regionali interessate a provvedervi nella predisposizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) e dedicando priorità al problema dell'indipendenza gerarchico funzionale dell'Autorità di audit dai centri di gestione e certificazione delle spese e dell'adeguatezza delle strutture di gestione, certificazione e audit;

RITENUTO che, la finalità del Piano di Rafforzamento Amministrativo, secondo le intenzioni della Commissione, è di garantire capacità amministrativa e operativa alle autorità di gestione e alle strutture coinvolte nella gestione dei programmi operativi;

RILEVATO che il PRA, secondo le indicazioni della Commissione Europea, intende contribuire a:

- a) mettere a regime una più efficiente organizzazione della macchina amministrativa;
- b) permettere di accumulare stabilmente capacità ed esperienza gestionale all'interno delle amministrazioni ed evitarne la delega all'esterno o ad enti in house;
- c) ridurre significativamente tempi e procedure per renderle compatibili con le regole comunitarie e con l'efficacia richiesta dalle politiche di sviluppo;
- d) semplificare e rendere trasparenti le procedure di assegnazione, gestione e controllo degli interventi, riducendo in tal modo anche la possibilità di corruzione o inefficacia dei fondi che derivano dall'attuale opacità.

A questo scopo il PRA individua target misurabili e verificabili di riduzione dei tempi procedurali e di semplificazione e gli strumenti per conseguirli;

OSSERVATO che:

- a) il PRA mira a rafforzare il quadro organizzativo, legislativo e procedurale e ad identificare le misure di semplificazione e di razionalizzazione del processo di decisione pubblica volto alla tempestiva ed efficace attuazione dei Programmi operativi. A questo scopo ha la necessità di un'analisi dell'esperienza passata e di una diagnosi dei principali problemi da affrontare;
- b) il PRA è un piano operativo gestionale finalizzato a realizzare dei target di miglioramento amministrativo significativi, chiari, quantificabili e verificabili;

DATO ATTO che i requisiti del PRA indicati dalla Commissione sono i seguenti:

- deve essere strutturato in rapporto agli obiettivi relativi all'attuazione degli interventi finanziati con i Fondi dell'Unione europea;
- è finalizzato a garantire capacità amministrativa e operativa alle autorità di gestione e alle strutture coinvolte nella gestione dei programmi operativi;
- facilità della designazione dell'Autorità di Gestione;
- può essere integrato nell'attività di monitoraggio del programma;

RITENUTO che l'ossatura logica del PRA, dovrà pertanto prendere in conto cinque elementi-chiave concernenti l'uso efficace ed efficiente delle risorse europee, indicati nella lettera della Commissione:

1. **La capacità tecnica in termini di quantità e competenze** del personale responsabile della gestione degli interventi, l'Autorità di Gestione e i Dipartimenti dell'amministrazione maggiormente interessati alla realizzazione delle operazioni. A questo proposito dovranno essere esplicitate responsabilità e poteri attribuiti ai funzionari apicali;
2. **L'assicurazione di standard di qualità in relazione ai tempi** e alle modalità di realizzazione dei principali interventi (in relazione alle fasi di attuazione, quali selezione beneficiari, pagamenti, controlli, ecc.);
3. **Il miglioramento di alcune funzioni trasversali** determinanti per la piena e rapida realizzazione degli interventi (p.e. la semplificazione legislativa; il sistema informatico di gestione e trasmissione dati; la gestione dei flussi finanziari; il sistema dei controlli amministrativi; la gestione delle procedure inerenti i regimi di aiuto; il sistema di valutazione interno del personale);
4. **La massima trasparenza delle azioni collegate al Programma Operativo**, con precise indicazioni circa le modalità con cui sarà conseguita;
5. **L'individuazione dei "responsabili della capacità amministrativa"** in ciascuna amministrazione responsabile di PO, uffici con adeguate conoscenze e poteri di intervento che opereranno a supporto dei Dipartimenti di linea e che dovranno avere poteri nel disegno, finanziamento e verifica delle riorganizzazioni. Per ciascuno di questi punti andranno specificate le azioni, legislative, amministrative e/o organizzative, che l'Amministrazione intende mettere in campo per assicurare la loro attuazione;

RILEVATO che, alla luce dell'esperienza dei passati cicli di programmazione, emerge l'esigenza che la valutazione sia tra le funzioni da rafforzare nelle Amministrazioni responsabili del coordinamento e della gestione dei fondi strutturali e che, pertanto, il PRA dovrà tenere conto di questa esigenza. In particolare:

- dovranno essere rafforzati i nuclei di Valutazione, le cui competenze specifiche sono rilevanti non solo per condurre direttamente le attività di valutazione, ma anche per il disegno, la gestione tecnica e la diffusione dei risultati delle valutazioni affidate a valutatori esterni;
- occorrerà identificare una figura di referente per le attività di valutazione, che possa fungere sia da punto di coordinamento interno, sia da punto di espressione esterna di particolari istanze delle amministrazioni, sia di contact point;

RILEVATA altresì la centralità della pianificazione delle attività di valutazione che, ai sensi dell'art.56.1 del Regolamento UE 1303/2013 devono essere articolate in un piano di valutazione, il quale deve essere unitario a livello regionale e comprende le valutazioni relative a tutti i Programmi Operativi FESR e FSE e il Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) gestiti dalla stessa amministrazione;

CONSIDERATO che per ciascuno dei suddetti elementi-chiave il PRA specifica le azioni, legislative, amministrative e/organizzative, che l'Amministrazione intende mettere in campo per assicurarne l'attuazione, i tempi previsti per le singole fasi di realizzazione, le responsabilità per ogni singola fase. Il PRA contiene a tal fine i target quantitativi e gli standard di qualità di miglioramento amministrativo rispetto ai tempi e alle modalità di realizzazione delle operazioni, per ogni PO ed asse, che l'amministrazione si propone di raggiungere. Inoltre, sono indicate le fasi di attuazione procedurale in cui questi risparmi di tempo si vogliono realizzare (p.e. l'impostazione degli interventi, la selezione dei beneficiari, il circuito dei pagamenti, i controlli, l'apertura e la trasparenza a beneficio di cittadini e imprese, ecc.);

RILEVATO che il PRA è parte integrante della programmazione dei fondi strutturali europei (FESR, FSE, FEASR), rappresenta il principale riferimento per verificare la capacità amministrativa ai sensi del Regolamento 1303/2013 e sostiene la programmazione e l'attuazione degli interventi dei PO, attraverso la diagnosi delle debolezze amministrative e individuando le azioni per colmarle, fissando degli obiettivi di semplificazione e riduzione dei tempi di attuazione, supportando un rafforzamento della capacità amministrativa, promuovendo un'azione di cambiamento strutturale del funzionamento della PA nella gestione dei fondi comunitari con obiettivi quantitativi e verificabili da realizzare, esplicitando come le singole amministrazioni si organizzano per la gestione e come si impegnano per migliorare la propria performance, così da assicurare un'esecuzione efficiente, efficace e trasparente;

RITENUTO che il PRA è un documento di programmazione operativa in cui si definiscono azioni concrete di semplificazione e rafforzamento finalizzate ad obiettivi misurabili di rafforzamento della gestione del PO. I miglioramenti introdotti nella gestione delle politiche di sviluppo favoriranno, comunque, un più generale innalzamento della capacità amministrativa;

OSSERVATO che il PRA è quindi un piano di azione, assimilabile ad altri strumenti di project management, in cui, in relazione alle principali procedure di attuazione del PO, sono esplicitati i risultati attesi in termini di tempi e qualità della gestione, le specifiche azioni da mettere in atto a questo scopo, il loro crono programma e le responsabilità associate;

RITENUTO che per assolvere queste diverse funzioni il PRA debba dotarsi di specifici supporti per l'affiancamento delle amministrazioni e per il suo monitoraggio, valutazione, benchmarking così da permettere all'insieme delle amministrazioni di convergere verso più elevati livelli di performance grazie all'adozione di buone pratiche e alla fissazione di standard riguardo a tempi e procedure;

CONSIDERATO che i PRA devono essere definiti dalle Amministrazioni titolari dei programmi operativi

2014-2020, cioè le Autorità di Gestione di concerto con gli Organismo intermedi. Ogni Amministrazione redige un solo PRA. Se l'Amministrazione è titolare di più Programmi operativi il rispettivo PRA sarà unico e articolato in funzione dei diversi programmi;

RITENUTO necessario che il PRA sia definito con il concorso di tutte le strutture dell'Amministrazione che gestiscono il programma operativo. Il PRA verifica che tali strutture abbiano accertato che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni allegate ai cofinanziamenti ottenuti, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3(c) e (d), del Regolamento n° 1303/2013. Questa verifica deve avvenire secondo criteri esplicitati nel PRA e deve comprendere le condizioni che in futuro consentiranno di mantenere tali criteri (per es. fideiussioni, contenuti delle convenzioni, ecc.);

CONSIDERATO che il PRA è adottato, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dal vertice politico dell'Amministrazione ed è immediatamente operativo;

RITENUTO necessario che il PRA contenga al suo interno le attività per garantire adeguata trasparenza e pubblicità al PRA e ai progressi nella sua attuazione, così da consentire adeguata conoscenza a stakeholders, beneficiari e cittadini;

DATO ATTO che al fine di raggiungere i suddetti obiettivi il PRA deve programmare gli interventi di rafforzamento amministrativo necessari a conseguire i target precedentemente definiti. Questi sono possibili in tre specifiche direzioni:

1. Il rafforzamento amministrativo va inteso innanzitutto rispetto alle *semplificazioni legislative e procedurali* destinate a ridurre tempi, sforzo lavorativo e i costi, laddove esse comportino reiterazioni e sovrapposizioni e ridondanza di adempimenti, al fine di rendere più rapido e trasparente l'iter di preparazione e realizzazione degli interventi. Questa parte del PRA scaturisce dalle analisi e dalle diagnosi svolte nella fase iniziale ed è la condizione necessaria per il suo successo; laddove infatti non si individuasse come e dove snellire, come ridurre adempimenti e tempi e modalità di esecuzione e l'attuale eccesso e complessità rimanesse tale si attenuerebbero o annullerebbero i potenziali benefici degli interventi su organizzazione e personale e sulle funzioni trasversali.

2. Il rafforzamento amministrativo va inteso:

- nel senso sia di un *adeguamento delle competenze interne di alto profilo sia qualitative che quantitative per la gestione amministrativa, sia un risparmio di personale amministrativo* legato alla contemporanea semplificazione e riduzione di *step* procedurali;

- in termini di *quantità del personale e della qualità e appropriatezza delle sue competenze tecniche*;

- in termini di *una opportuna collocazione del personale nella struttura organizzativa dell'Amministrazione*, di una revisione delle modalità e degli strumenti di lavoro secondo principi di efficienza e qualità e di una relativa autonomia nello svolgimento dei compiti definiti dai Regolamenti comunitari. In questo senso anche le procedure di gestione e le modalità di funzionamento delle Autorità rilevanti per la corretta ed efficace realizzazione dei Programmi operativi (Gestione, Certificazione, Audit), nonché gli altri uffici e le altre amministrazioni coinvolti a vario titolo nel processo. Il PRA deve comprendere una chiara definizione delle competenze e capacità necessarie collocandole all'interno di un assetto organizzativo e di un organigramma che ne valorizzi le funzioni e che permetta il conseguimento dei target. Nelle more della piena attivazione degli interventi di rafforzamento strutturale e di miglioramento della capacità amministrativa, le risorse di Assistenza Tecnica, potenzialmente concorrenti per materia, possono essere temporaneamente utilizzate indicando nel PRA le modalità con cui tali risorse concorrono all'attuazione di questi.

3. Il rafforzamento amministrativo è anche inteso nel senso di *rafforzare le funzioni trasversali e gli strumenti comuni* alle amministrazioni che permettono una migliore e comune utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, migliori capacità di comunicazione e taglio dei tempi di lavoro in comune e condiviso. Essi coprono una molteplicità di aree operative e di strumenti sui quali potrà anche incidere positivamente la diffusione di buone pratiche e di forme di *benchmarking* sul loro impatto sulla performance;

PRESO ATTO della necessità che, nella definizione della nuova configurazione organizzativa per la gestione del piano operativo, andranno anche definite le modalità di utilizzazione della AT sia interna (*in house*) che esterna. Questa, in linea con le indicazioni della Commissione, dovrà servire per utilizzare ad hoc capacità tecnico-scientifiche e know-how su tematiche rilevanti, non presenti nell'amministrazione al fine di migliorare la strategia e la qualità dei processi di gestione, monitoraggio e valutazione di interventi complessi (Smart specialisation, Europa 2020, sviluppo sostenibile, politiche dell'energia, politiche di inclusione sociale, partenariato, ecc.) e solo temporaneamente per supportare le attività amministrative correnti nella fase di realizzazione e messa a regime del PRA. In questo contesto il PRA, sempre rispetto ai target di miglioramento, identifica le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi di miglioramento;

RILEVATO che la predisposizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo si dovrà avviare contestualmente alla impostazione del SI.GE.CO. e la implementazione di entrambi i processi mira a promuovere e/o realizzare le condizioni di maggiore efficienza delle strutture dedicate al coordinamento programmatico e alla attuazione del POR, attività da sviluppare nel corso della fase di negoziato con la Commissione per disporre di tali elementi prima della approvazione del PO;

STABILITO che l'efficientamento delle strutture regionali dovrà essere incentrato sui seguenti elementi:

a) Strutture di coordinamento dei programmi nella logica di approccio unitario assunto dalla Regione; in particolare:

- partecipazione alla Cabina di regia nazionale con Ministeri e Regioni;
- Comitato di coordinamento delle Autorità di Gestione e dei Direttori regionali competenti sull'argomento trattato, presieduto dal Presidente della Giunta.

Le funzioni di queste strutture, in parte da costituire, ed in parte da rafforzare, sono:

- il coordinamento dei programmi regionali (definizione e attuazione) FESR, FSE, FEASR, FSC e di questi con i programmi nazionali (PON); per supportare questa funzione è da prevedere la costituzione di una segreteria di coordinamento presieduta da un Direttore o supportata da esperto esterno presso la Presidenza della Giunta Regionale;
- il miglioramento della impostazione organizzativa, del coordinamento interno e del modello di *governance* del POR;

b) Rafforzamento delle strutture di attuazione e controllo (verifica e adeguamento organici del personale in rapporto alle funzioni assegnate dagli artt.125, 126 e 127 del Reg.1303/13, in base a standard di qualità e tempistica di realizzazione dei principali interventi e in relazione alle fasi di attuazione) per:

- b.1** Autorità di gestione;
- b.2** Segreteria tecnica di coordinamento (da collocare presso la Presidenza di Giunta);
- b.3** Uffici responsabili delle Azioni (esplicitando responsabilità e poteri attribuiti ai dirigenti apicali);
- b.4** Uffici di monitoraggio e controllo di 1° livello;
- b.5** Autorità di certificazione;
- b.6** Autorità di audit;
- b.7** Autorità di valutazione (individuata nel Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici);

c) "Responsabile della capacità amministrativa del POR", dotato di un ufficio in posizione di staff alla Presidenza, con competenze e poteri di intervento nel disegno, finanziamento e verifica delle riorganizzazioni; l'ufficio opererà a supporto di tutte le strutture del POR (direzioni regionali);

d) Miglioramento dei processi attuativi attraverso adeguamenti procedurali, semplificazione legislativa e amministrativa, miglioramento della manualistica e la trasparenza per le funzioni delle strutture, introduzione di procedure di committenza/appalto "assistite" o centralizzate a livello regionale, di sistemi informatici di gestione e trasmissione dati, di gestione dei flussi finanziari, di controlli amministrativi, di valutazione del personale, ecc.

e) Azioni formative, di affiancamento tecnico specialistico e di Assistenza Tecnica, per le strutture coinvolte nell'implementazione e laddove possibile anche per gli Enti esterni alla Regione.

CONSIDERATO che, la definizione e redazione del PRA, alla luce di quanto previsto dalle "linee guida per la definizione del piano di rafforzamento amministrativo PRA" del 18 giugno 2014, avviene in tre fasi:

FASE 1 – Luglio 2014

Il PRA deve essere redatto in prima stesura (bozza 1) entro Luglio 2014 in accordo con le scadenze di consegna del PO.

La bozza 1 deve consentire un'analisi dello stato di ciascuna AdG e degli altri uffici coinvolti nella gestione. La prima fase deve contenere una prima analisi delle criticità del contesto organizzativo, legislativo e procedurale che parta dai principali problemi e cerchi anche di quantificare e specificare nel dettaglio le conseguenze in termini di tempi, l'origine e natura del problema. Questa fase è fondamentale per il lavoro futuro e va compiuta con crescente livello di dettaglio. La prima fase deve anche contenere una definizione delle responsabilità politiche e gestionali relative al PRA, alla sua redazione e gestione, così come la organizzazione operativa che l'amministrazione si dà per la definizione del PRA e per il coinvolgimento di tutte le altre amministrazioni. La definizione dell'organigramma che identifica il sistema di gestione e il sistema di attuazione del PO deve anche consentire una riflessione sui problemi di coordinamento e di governance tra i diversi uffici o amministrazioni. Come anche devono essere individuate le competenze interne necessarie, fermo restando l'imperativo di ridurre significativamente il carico amministrativo complessivo, semplificando e qualificando le competenze.

Questa fase deve anche avviare la stessa analisi delle capacità amministrative nelle altre istituzioni pubbliche beneficiarie, o comunque coinvolte nella programmazione, al fine di suscitare una consapevolezza/conoscenza e una partecipazione attiva al processo.

In terzo luogo il PRA conterrà una prima identificazione degli obiettivi e standard di miglioramento sulla base dell'esperienza passata e rispetto alla situazione attuale (punto di partenza) in modo da consentire una prima valutazione di questi da parte della Commissione e una comparazione tra diversi PRA.

La prima fase deve presentare una prima riflessione sulle modalità d'intervento e di verifica in corso d'opera degli interventi del PRA (monitoraggio quadrimestrale, target rispetto a baseline, valutazione ecc.);

FASE 2 – Ottobre 2014

Indicativamente a fine ottobre 2014, con la bozza 2, si richiede soprattutto di esplicitare la diagnosi della performance della precedente programmazione nei suoi contenuti di dettaglio, seguendo le piste di controllo per delineare il flusso delle diverse procedure in relazione agli attuali assi prioritari.

Quindi la bozza 2 comprenderà un primo disegno dell'intero PRA, ma potrà concentrarsi sulla diagnosi del passato e sull'identificazione delle principali procedure e dei relativi colli di bottiglia amministrativi su cui intervenire.

Il PRA in questa bozza conterrà una prima indicazione circa gli obiettivi di miglioramento identificati per le principali procedure, le modalità di intervento per attuarli, il ruolo di ciascuna istituzione/ufficio coinvolti, le modalità di coordinamento/controllo concordate, il percorso ed i tempi per arrivare a regime.

Le parti già presentate nella bozza 1 andranno meglio precisate anche alla luce dei commenti del DPS e della CE.

Questa seconda stesura del PRA deve vedere il coinvolgimento di altre amministrazioni responsabili di interventi all'interno del PO (Organismi intermedi, principali comuni, ecc..) e dovrebbe essere discussa con le parti economiche e sociali ed i principali stakeholders;

FASE 3 – Dicembre 2014

La bozza 3, documento finale, è prevista per Dicembre 2014, o comunque dovrà corrispondere all'approvazione del PO. Oltre alla revisione ed approfondimento della precedente bozza 2, la versione definitiva del PRA includerà la pianificazione attuativa di almeno i primi 2 anni.

I primi 2 anni sono considerati come una procedura pilota, sulla quale si terrà una forte attività di controllo, monitoraggio e affiancamento; cionondimeno le risultanze dell'avvio del PRA serviranno a comprendere per tempo eventuali carenze e necessità di miglioramento della capacità istituzionale.

La versione definitiva integrerà ovviamente anche le raccomandazioni che saranno giunte dalla CE e dalle autorità nazionali di coordinamento durante il negoziato per l'approvazione del PO nonché del partenariato. La bozza di PRA è trasmessa con nota formale del vertice politico dell'Amministrazione, con l'invio del PO, alla Commissione Europea.

La versione definitiva del PRA è adottata, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dal vertice politico dell'Amministrazione (e quindi deve essere approvata dalla Giunta o dal Presidente della Regione o dal Ministro competente).

PRESO ATTO che un Piano così finalizzato richiede la massima tempestività nella assegnazione del personale e nella definizione delle articolazioni funzionali e qualitative delle strutture per i compiti relativi alla implementazione del POR 2014-20;

CONSIDERATO che il quadro delle responsabilità dell'attuazione del PRA deve essere chiaro e consentire una sua governance senza intoppi di natura operativa; esso deve al tempo stesso adattarsi alle caratteristiche organizzative di ciascuna Amministrazione responsabile di PO;

RITENUTO, pertanto, necessario che l'Amministrazione, già per la definizione del PRA e poi ai fini della sua attuazione, individui un "Responsabile del PRA", che è referente unico per l'attuazione del PRA e ne cura, monitora e valuta l'attuazione per la sua Amministrazione. Questi è figura apicale dell'amministrazione, con esperienza nella gestione dei programmi e con poteri adeguati a realizzare e coordinare le azioni previste dal PRA e gli uffici coinvolti. A tal fine è dotato di adeguati poteri per promuovere e sostenere i cambiamenti organizzativi e si avvale di una specifica unità organizzativa, con adeguato personale interno per orientare e supportare la realizzazione del Piano di azione di adeguamento amministrativo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- 1) di approvare il documento istruttorio allegato alla presente delibera, quale documento di indirizzo per la redazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (di seguito PRA) connesso alla Programmazione 2014-20;
- 2) di nominare il Responsabile del PRA;
- 3) di dare mandato al Responsabile, di cui al punto 2), di redigere il PRA, d'intesa con il Direttore Generale, le Autorità di Gestione e i Direttori dei Servizi Interessati, secondo i criteri e la tempistica indicate nel documento istruttorio allegato alla presente delibera nelle "Linee guida per la definizione del piano di rafforzamento amministrativo", elaborate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, e sulla scorta del "Modello per la redazione del Piano di rafforzamento amministrativo", appendice alle suddette linee guida;
- 4) di dare, altresì, mandato al Responsabile del PRA di formulare, d'intesa con la Direzione generale e sentite le Autorità di gestione dei Programmi Regionali Operativi 2014 – 2020, una proposta alla Giunta Regionale per la costituzione di una struttura speciale presso la Presidenza della Giunta regionale, a supporto delle attività, in tempi compatibili con l'esigenza che il Piano possa essere sviluppato secondo la tempistica prevista e avviato all'attuazione in concomitanza dell'attivazione dei POR 2014/2020.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
PASQUALE MAURO DI MIRCO

DIRETTORE GENERALE
Il Direttore
PASQUALE MAURO DI MIRCO

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 18-07-2014

DIRETTORE GENERALE
Il Direttore
PASQUALE MAURO DI MIRCO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

a **DI LAURA FRATTURA PAOLO** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 18-07-2014

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82